

REGOLAMENTO (CE) N. 3336/94 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 2581/94 e che porta a 109 400 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2581/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3058/94⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 64 400 t di frumento duro detenuto dall'organismo d'intervento greco;

considerando che, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 109 400 t il quantita-

tivo di frumento duro posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento greco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2581/94 i termini « 64 400 t » sono sostituiti dai termini « 109 400 t ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 273 del 25. 10. 1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 323 del 16. 12. 1994, pag. 14.